

DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2024
469/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2023, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1316^a riunione del 12 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 726/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 726/2022/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING), del 29 novembre 2022, prot. Autorità 62455, di pari data;
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75789, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 13 febbraio 2024, prot. Autorità 10925, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia);
- la comunicazione congiunta di ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), del 16 maggio 2024, prot. Autorità 35656, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la deliberazione 726/2022/R/eel, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2023;
- per una parte degli anni 2022 e 2023 l'impianto essenziale Biopower Sardegna è stato incluso nel programma di massimizzazione di cui al decreto-legge 14/2022;
- con la seconda comunicazione Alperia, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2023, in relazione all'impianto Biopower Sardegna; dalla citata comunicazione emerge, tra l'altro, che i ricavi *ex commi* 65.3 e 65.3.2 considerati per il calcolo dell'acconto sono stati determinati secondo le regole generali della deliberazione 111/06, non essendo ancora note le determinazioni dell'Autorità sulle istanze avanzate in merito da ALPERIA TRADING con la prima comunicazione Alperia;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Biopower Sardegna e al primo semestre dell'anno 2023, ALPERIA TRADING è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi

sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dal giorno 1 maggio 2024, OTTANA ENERGIA ha assunto il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna, al posto di ALPERIA TRADING;
- con la comunicazione congiunta, ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA hanno informato l'Autorità che, sulla base degli accordi intercorsi tra le menzionate società, qualsiasi rapporto attivo e/o passivo relativo al regime di reintegrazione fino al 29 aprile 2024 rimane di esclusiva competenza di ALPERIA TRADING.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ALPERIA TRADING per il primo semestre dell'anno 2023, Terna riconosca al menzionato utente un acconto del Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna e riferito a detto semestre;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da ALPERIA TRADING, per il primo semestre dell'anno 2023, ai sensi del comma 65.30, con riferimento all'impianto Biopower Sardegna;
- in relazione a detto impianto, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2023

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad ALPERIA TRADING S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2023 indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 29 novembre 2024;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini